

STATUTO

Art. 1) Denominazione

E' costituita un'Associazione denominata "Progetto AITA - ONLUS".

L'Associazione è una Organizzazione non Lucrativa ai sensi del D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460, quale organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell'attività dei propri aderenti in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede in Catania. Potranno essere istituite e promosse sedi regionali periferiche nel territorio nazionale, secondo le necessità operative, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3) Durata

La durata dell'associazione è a tempo illimitato.

Art. 4) Oggetto e scopi

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa è costituita da persone liberamente associate. Nello svolgimento della sua attività l'associazione si avvarrà, pertanto, in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione ha per oggetto la promozione e la realizzazione di iniziative a sostegno di soggetti affetti da disturbi neurocomportamentali nell'età evolutiva.

A titolo puramente esplicativo e non tassativo l'associazione dovrà:

- promuovere e favorire l'attività di ricerca scientifica;
- reperire fondi al fine di finanziare i progetti che saranno approvati

dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

- promuovere una campagna di sensibilizzazione ed informazione sul territorio;

- fare in genere tutto quanto sarà ritenuto necessario per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 5) Soci

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci che possono essere fondatori, ordinari ed onorari.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione del fondo di dotazione iniziale della Associazione stessa.

Possono essere soci ordinari tutti coloro che condividano ed accettino le finalità e gli scopi dell'associazione ed i modi di attuazione degli stessi.

L'iscrizione all'associazione deve essere richiesta con domanda scritta. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze verso l'associazione stessa.

La qualità di socio -di qualsiasi categoria- può venir meno per espulsione, decadenza e recesso volontario.

L'espulsione opera per atti compiuti dal socio in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio interessato.

La decadenza opera qualora siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento

della quota sociale annuale.

Il recesso volontario si ha quando il socio comunica per iscritto la rinuncia alla propria condizione di associato.

L'espulsione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.

I soci espulsi, decaduti, receduti o che comunque abbiano cessano di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul fondo comune e sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 6) Patrimonio e Fondo Comune.

Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dalle sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi sociali.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori stessi. Questi sono a fondo perduto, non sono rivalutabili, né ripetibili in alcun caso.

Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l'associazione ha un fondo comune, che sarà alimentato da:

- proventi del patrimonio;
- quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo
- contributi dello Stato, della Regione, dei Comuni, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- erogazioni "liberali" di soci e non soci (società, banche, persone fisiche, ecc.);
- entrate derivanti da manifestazioni ed iniziative di vario tipo organizzate

dall'associazione stessa o da terzi a favore dell'associazione;

- donazioni e lasciti testamentari, non destinati ad incrementare il patrimonio;

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Gli organi associativi sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Revisore

Art. 8) L'Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'organo sovrano dell'associazione e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci.

L'Assemblea ha esclusiva competenza di:

- nominare i membri eleggibili del Consiglio Direttivo;
- fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, deliberare sulla relazione annuale dell'attività sociale predisposta dal Consiglio Direttivo e approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni anno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche dello statuto sociale predisposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il primo semestre ed inoltre è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un terzo del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Segretario mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci fondatori, ordinari ed onorari; quelli ordinari devono essere in regola con il versamento della quota sociale ed essere iscritti all'associazione da almeno un mese prima della data della riunione. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare ed ammettere la regolarità delle deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

In prima convocazione è validamente costituita e può deliberare con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'astensione del voto non viene considerata ai fini del conteggio della maggioranza assoluta, che sarà calcolata sul totale dei voti espressi in senso

favorevole o contrario alla deliberazione.

Per le modifiche dello Statuto occorre, il voto favorevole di un terzo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario del consiglio direttivo o, in sua assenza, da persona incaricata da chi presiede l'Assemblea.

Le deliberazioni prese dall'assemblea saranno fatte constatare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 9) Consiglio Direttivo

Il consiglio è composto da un minimo di nove ed un massimo di quindici membri. I soci fondatori ne fanno parte di diritto fino alle loro dimissioni. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea, che ne determinerà in sede di nomina il numero.

Il consiglio direttivo ha il compito di promuovere e di attuare tutte quelle iniziative atte a conseguire l'oggetto sociale, di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione straordinaria, di organizzare il funzionamento dell'associazione, di predisporre il bilancio annuale preventivo e consuntivo, dal quale dovranno risultare tutte le entrate ed il loro utilizzo, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea accompagnato da una relazione sull'operato dell'Associazione, e di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può istituire dei Comitati, demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e rilasciare procure speciali per singoli atti.

Il Consiglio Direttivo, nella sua seduta di insediamento, nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente su proposta del Presidente; il

Presidente nomina il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle direttive del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Il regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dei soci che delibereranno con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo, provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione risultarono non eletti, seguendo l'ordine di graduatoria.

In ogni caso i consiglieri sostituiti cessano il loro mandato insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si considererà decaduto.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qual volta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del consiglio stesso.

La convocazione potrà avvenire nelle ventiquattrore mediante fax, e-mail o telegramma.

L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è, comunque, validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

E' validamente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi membri, è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua

manca, dal Vice Presidente, in mancanza da altro membro del Consiglio Direttivo su designazione dei presenti.

Le funzioni di Segretario sono assolte dal Segretario del consiglio stesso o, in caso di sua assenza da un membro designato da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni sarà redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 10) Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale, convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del consiglio direttivo, sottoscrive i contratti e le obbligazioni assunte dall'Associazione, precedentemente approvati dal consiglio Direttivo.

Dirige l'Associazione ed ha la responsabilità generale della conduzione, del buon andamento dell'associazione ed il corretto perseguimento del fine sociale.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni, verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento, e quando se ne presenti la necessità, ne promuove la riforma.

Il presidente può essere revocato solo per giusta causa.

Art. 11) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12) Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dispone la distribuzione degli avvisi

di convocazione e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie per il buon funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Art. 13) Il Tesoriere

Cura la gestione della cassa e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Art. 14) Il Revisore

Il revisore/ i revisori accerta e verifica la regolare tenuta della contabilità.

Il revisore/ i revisori sono nominati dall'Assemblea tra i soci oppure tra persone estranee all'associazione o ancora l'incarico può essere affidato ad una società di revisione.

Qualora l'incarico sia affidato a più persone i revisori dei conti costituiranno un collegio che nominerà un presidente.

Il revisore/ i revisori durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina.

Art. 15) Esercizio sociale

L'esercizio finanziario seguirà l'anno solare e si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura verrà redatto il bilancio, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 16) Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali, a meno che la distribuzione non sia imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per

la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17) Scioglimento

In caso di scioglimento che deve essere deliberato con l'osservanza delle maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore.

Art. 18) Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti.